

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Lavori Pubblici*  
*Urbanistica e Trasporti*

---

DISEGNO DI LEGGE

LEGGE REGIONALE 23.6.1980 N.79 - ORGANIZZAZIONE DEI TRASPORTI  
E DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI DI INTERESSE REGIONALE PER IL  
TRASPORTO DI PERSONE - REGIME TRANSITORIO.

Testo modificato, nel titolo e nell'articolato, del d. d. l.  
"Norme transitorie per gli interventi finanziari in favore  
delle aziende affidatarie e concessionarie di autolinee".

Approvato nella seduta del 25 febbraio 1981

Relatore Paolo SALA

*Consiglio Regionale della Puglia*

*Commissione Lavori Pubblici*

*Urbanistica e Trasporti*

RELAZIONE

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

la legge regionale n.79 del 23.6.1980, approvata allo scadere della II legislatura, ha profondamente innovato tutta la materia relativa alla organizzazione dei trasporti ed alla disciplina degli autoservizi di interesse regionale per il trasporto di persone; in particolare sono state modificate le forme di sostegno economico alle aziende affidatarie e concessionarie dei servizi introducendo il regime della sovvenzione convenzionata.

Tale sovvenzione va determinata per ciascuna azienda in base ad alcuni dati (percipienza chilometrica di programma, prodotti dell'esercizio, ammortamento degli investimenti, spese di esercizio, costi di organizzazione, oneri finanziari) la cui raccolta ed analisi, già avviata dal competente Assessorato, sta comportando tempi tecnici necessariamente non brevi. D'altra parte la menzionata legge 79 ha abrogato le precedenti norme di erogazione (si tratta delle leggi regionali 29.1.1976 n.6, 11.1.1978 n.11, 1.2.1978 n.13 e 17.1.1980 n.6) sicché si è venuto a creare un momento di assenza di norme legislative e amministrative, di natura transitoria, che rende problematico lo svolgimento delle attività dell'Assessorato ai Trasporti e della Regione stessa, con il grave rischio di un turbamento di un servizio a cui bisogna assicurare comunque le condizioni del regolare svolgimento.

Per l'insieme di tali ragioni, la Giunta Regionale ha adottato il disegno di legge sottoposto oggi alla Vostra approvazione; esso, infatti, ha come finalità principale quella di creare un adeguato raccordo tra le vecchie disposizioni ed il nuovo regime.

La Commissione ha svolto in proposito una attenta riflessione, ed in particolare si è soffermata su alcune questioni emerse nel dibattito fra le forze politiche e nel confronto con le parti sociali. Tra di esse prevalente è stata l'ipotesi che l'introduzione di norme transitorie potesse significare, esplicitamente o meno, il rinvio di tutta la legge 79, che viceversa è comunemente riconosciuta quale valido punto di riferimento per avviare una rinnovata politica dei trasporti in Puglia.

Altra questione riguardava la necessità di adeguare il disegno di legge a nuovi problemi di natura prevalentemente tecnica emersi nelle more della formulazione ed approvazione del disegno di legge stesso.

In ragione di tutto ciò la Commissione ha rielaborato il testo sottolineandone -anche nel nuovo titolo- il carattere di normativa transitoria e risolvendo i problemi cui si è accennato innanzi.

.../...

Esso é formato da nove articoli i cui contenuti sono -brevemente- di seguito illustrati:

Art. 1 - dispone la concessione di acconti sulle sovvenzioni di esercizio per l'anno 1981, in attesa della disposizioni degli interventi finanziari di cui agli artt.19 e seguenti della legge regionale 23.6.1980 n.79 ;

Art. 2 - determina l'importo lire per Km rispettivamente in  
L. 700 lire /Km per aziende con 50 o piú dipendenti  
L. 600 lire /Km per aziende con meno di 50 dipendenti.

L'adeguamento delle 450 lire/Km precedentemente autorizzato si é reso ormai necessario per il notevole aumento dei prezzi del gasolio, degli olii lubrificanti e dei materiali di ricambio nonch  per l'incremento dei costi del personale derivante dalla applicazione della legge statale 30/78 sul nuovo ordinamento del personale autoferrotramviario, dalla rivalutazione del monte scatti di anzianit , dalla rivalutazione della "scala mobile", dalle normali progressioni economiche di anzianit , dal nuovo CCNL di categoria e da un aumento generale dei costi di produzione per l'accresciuta domanda dei servizi derivata dallo spostamento dal mezzo privato a quello pubblico.

Art. 3 - Regola il procedimento per l'erogazione dell'acconto.

Art. 4 - Stabilisce interventi finanziari straordinari con vincolo di destinazione per la copertura di esposizione debitoria nei riguardi dell'Ente Regionale Pugliese Trasporti, per trattamenti di fine lavoro e per aggiornamenti dei contratti nazionali di lavoro.

Detti interventi straordinari sono finalizzati alla eliminazione od alla attenuazione degli effetti derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie da parte degli istituti previdenziali ed assicurativi nonch  ad evitare pesanti arretrati negli accantonamenti di anzianit  e nelle esposizioni debitorie per oneri contributivi e per noli auto-bus dovuti all'E.R.P.T.

Art. 5 - Disciplina, in connessione con il precedente art.4, la materia dell'anzianit  di servizio e dispone il recupero dei ratei di fine servizio maturati presso le aziende di provenienza del personale passato alle aziende affidatarie.

L'articolo in argomento d  mandato alla Giunta di rivalersi su somme a qualsiasi titolo dovute alle aziende di provenienza.

../..

Art. 6 - Estende la disciplina della legge anche alla Gestione Commissariale per gli autoservizi di Taranto fino alla data di effettivo passaggio dei relativi servizi al Consorzio già istituito.

L'articolo formula disposizioni in ordine al trattamento economico e rimborso spese ai funzionari regionali incaricati della Gestione; tali disposizioni rientrano nelle norme generali riguardanti il personale della Regione e si sono dovute richiamare per superare alcuni rilievi sollevati dall'organo di controllo governativo in ordine ai provvedimenti concessivi del rimborso delle spese ai suddetti commissari.

L'articolo contiene anche le norme ed i procedimenti per la gestione straordinaria di che trattasi.

Artt. 7 e 8 - Disciplinano alcuni aspetti relativi all'esercizio di autolinee interregionali nonché di autoservizi esercitati su concessione comunale o del Ministero dei trasporti.

Inoltre l'art. 8 modifica la precedente norma in ordine alla tassa di concessione e il contributo di sorveglianza.

Art. 9 - Riguarda la copertura degli oneri finanziari, valutati in lire 25 miliardi.

Bari, 2 aprile 1981

Paolo Sala

SETTIMA COMMISSIONE CONSILIARE

DISEGNO DI LEGGE

""NORME TRANSITORIE PER GLI INTERVENTI FINANZIARI IN FAVORE DELLE AZIENDE AFFIDATARIE E CONCESSIONARIE DI AUTOLINEE""

ART.1

Nelle more dell'attuazione dell'art.8 della legge regionale N.79 del 23.6.1980, gli interventi finanziari di cui agli artt. 19 e seguenti della stessa legge in favore delle aziende pubbliche affidatarie delle gestioni precarie di autolinee e di quelle private concessionarie sono regolati dalle norme della presente legge.

ART.2

Per le esigenze di trasporto delle popolazioni interessate ai servizi di autolinee affidate in regime precario e di emergenza, la Regione assume, nei limiti previsti dalla presente legge, gli oneri relativi alla copertura finanziaria dell'eventuale disavanzo di gestione degli esercizi concernenti le autolinee suddette.

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

""LEGGE REGIONALE 23.6.1980 N.79 - ORGANIZZAZIONE DEI TRASPORTI E DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI DI INTERESSE REGIONALE PER IL TRASPORTO DI PERSONE - REGIME TRANSITORIO""

ART.1

Per l'anno 1981, nelle more che siano definiti gli interventi finanziari di cui agli artt. 19 e seguenti della legge regionale 23 giugno 1980 n.79, alle aziende pubbliche e private che alla data del 1° gennaio 1981 siano affidatarie o concessionarie di autolinee di interesse regionale, possono essere concessi acconti sulle sovvenzioni di esercizio alle condizioni e secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Le sovvenzioni di esercizio in favore delle società ferrotramviarie esercenti autolinee di interesse regionale continuano ad essere disciplinate dalle leggi regionali 19.3.1979 n.14 e 24.4.1980 n.31.

ART.2

Gli acconti sulle sovvenzioni di esercizio di cui al primo comma del precedente articolo sono così determinati:

ART.3

Le aziende titolari degli affidamenti precari dei servizi di autolinee possono usufruire dell'intervento finanziario regionale a seguito degli accertamenti tecnico contabili da espletarsi a cura dell'Assessorato ai Trasporti, il quale determina le risultanze della effettiva gestione, che deve essere tenuta separatamente da quella relativa ad altri servizi.

Gli interventi finanziari sono subordinati all'accertamento del rispetto dei contratti di lavoro nazionali, provinciali ed aziendali, delle leggi sociali e delle direttive amministrative e gestionali impartite dalla Regione.

Su richiesta delle aziende affidatarie, la Giunta Regionale può disporre, con deliberazione proposta dall'Assessore ai Trasporti, l'erogazione di acconti sugli interventi finanziari di cui al primo comma.

Gli acconti possono essere liquidati a periodi trimestrali anticipati nel limite di L. 650 per ogni chilometro di percorrenza di esercizio riferito a trimestre e comunque per non oltre l'85% del disavanzo denunciato per il trimestre precedente. A tal fine ciascuna azienda affidataria

- a) aziende con 50 o più dipendenti: 700 lire/Km per i chilometri di percorrenza annua previsti dai programmi di esercizio approvati;
- b) aziende con meno di 50 dipendenti: 600 lire/km per i chilometri di percorrenza annua previsti dai programmi di esercizio approvati.

ART.3

Per l'attuazione del disposto di cui al precedente articolo, la Giunta Regionale determina per ciascuna azienda l'ammontare annuo dell'acconto e ne autorizza l'erogazione a mensilità anticipate in ragione di un dodicesimo.

L'erogazione degli acconti è disposta dal Settore Ragioneria senza altra formalità, previo nulla osta dell'Assessore ai Trasporti, al quale ciascuna azienda deve presentare:

- a) dichiarazione di regolare esercizio, nel mese precedente, delle autolinee autorizzate;
- b) dichiarazione di avvenuta osservanza, nel mese precedente, delle norme sul trattamento economico e giuridico al personale dipendente, di cui all'art.32 della legge regionale 23.6.1980 n.79;
- c) dichiarazione di regolare adempimento, nel mese precedente, degli obblighi in materia contributiva.

deve corredare la richiesta di apposita situazione economica-finanziaria e statistica relativa al trimestre solare precedente quello per il quale è richiesto l'acconto.

ART.4

La Giunta Regionale, in deroga a quanto stabilito col precedente art.3, è autorizzata a disporre interventi finanziari straordinari, da valere in conto dei disavanzi, con vincoli di destinazione a copertura totale o parziale di esposizioni debitorie dell'esercizio o pregresse per oneri contributivi previdenziali ed assicurativi, per noli autobus dovuti all'Ente Regionale Pugliese Trasporti, nonchè alla costituzione o integrazione dei fondi di accantonamento per le indennità di fine lavoro al personale.

Per la costituzione o l'integrazione dei fondi di accantonamento per le indennità di fine lavoro al personale provenienti dalle cessate imprese concessionarie, le aziende affidatarie tengono conto delle anzianità di servizio riconosciute in base all'art.4 del D.P.G.R. n.2190 del 22.12.1973. I conseguenti trattamenti di fine servizio devono aziendalimente essere liquidati ( o riliquidati per il personale già cessato dal servizio) previo recupero compensativo delle eventuali somme già erogate agli agenti interessati dai precedenti datori di lavoro.

ART.4

Limitatamente all'anno 1981 la Giunta Regionale è autorizzata altresì a disporre interventi finanziari straordinari in favore delle aziende di cui al primo comma del precedente art.1.

Detti interventi finanziari straordinari, da valere in conto delle sovvenzioni di esercizio, devono essere accordati con vincoli di destinazione per la copertura totale o parziale di esposizioni debitorie dell'esercizio per noli autobus dovuti all'Ente Regionale Pugliese Trasporti (E.R.P.T.), dei trattamenti di fine lavoro al personale e di maggiori oneri di personale derivanti dagli aggiornamenti dei contratti nazionali di lavoro.

(Disegno di legge)

(Testo approvato dalla Commissione)

I ratei dei trattamenti di fine servizio maturati presso le aziende di provenienza e da queste non erogati agli agenti o non trasferiti alle aziende affidatarie, devono da queste essere recuperati a carico dei precedenti datori di lavoro o, in caso di accertata inesigibilità, essere recuperati dalla Giunta Regionale a valere su somme a qualsiasi titolo dovute agli stessi.

Nei casi di trasferimenti affettuati o da effettuare a norma del secondo comma, lett.C), dell'art.20 del Regolamento allegato A) al R.D. 8.1.1931, n.148, l'azienda di precedente appartenenza dell'agente con maggiore anzianità di servizio deve trasferire all'azienda di nuova appartenenza la maggiore somma del fondo di anzianità accantonato per l'agente trasferito, verso compensazione degli accantonamenti di pari importo.

Gli interventi finanziari straordinari di cui al primo comma possono essere disposti dalla Giunta Regionale anche a copertura di maggiori oneri di personale derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.

ART.5

Le commissioni straordinarie incaricate dell'esercizio degli autoservizi di linea extraurbani in gestione diretta regionale devono sottoporre alla Giunta Regionale, per l'approvazione e

./.

ART.5

Le posizioni economiche e normative di cui al 2° comma dello art.32 della legge regionale 23.6.1980 n.79 comprendono anche le anzianità di servizio riconosciute in base all'art.4 del D.P.G.R. n.2190 del 22.12.1973.

I conseguenti trattamenti di fine servizio devono essere azionalmente liquidati o riliquidati per il personale già cessato dal servizio anche anteriormente alla legge regionale 23.6.1980 n.79, previo recupero compensativo delle eventuali somme già erogate agli agenti interessati dai precedenti datori di lavoro.

I ratei dei trattamenti di fine servizio maturati presso le aziende di provenienza e da queste <sup>non</sup> erogati agli agenti o non trasferiti alle aziende affidatarie, devono da queste essere recuperati a carico dei precedenti datori di lavoro o, in caso di accertata inesigibilità, essere recuperati dalla Giunta Regionale a valere su somme a qualsiasi titolo dovute agli stessi.

ART.6

Le norme di cui ai precedenti articoli si applicano anche alla Gestione Commissariale per gli autoservizi di Taranto istituita con Deliberazione della Giunta Regionale n.5368 del 29.7.77; ciò fino alla data di effettivo trapasso dei relativi servizi al Con-

./.



(Disegno di legge)

e per le disposizioni degli interventi finanziari di cui agli artt. 3 e 4, appositi rendiconti finanziari riferiti a trimestri solari ed alla gestione della competenza e dei residui. Ciascun rendiconto dev'essere corredato di una relazione illustrativa dell'andamento gestionale relativo al periodo considerato.

Il rendiconto finale di esercizio dev'essere accompagnato dal conto industriale di esercizio, dal conto dei profitti e delle perdite e dal conto patrimoniale.

I provvedimenti concernenti: a) i regolamenti sulle assunzioni e sugli avanzamenti del personale; b) i bilanci di previsione ed i conti consuntivi di esercizio; c) gli accordi sindacali comportanti oneri finanziari di esercizio; d) l'approvazione e la modifica degli organici e degli organigrammi aziendali; e) le assunzioni di personale eccedenti il limite di organico approvato o di fatto determinato alla data di entrata in vigore della presente legge; f) i bandi di pubblici concorsi per l'assunzione di personale; g) i contratti di locazione di immobili; devono essere sottoposti alla preventiva approvazione da parte della Giunta Regionale. I restanti provvedimenti riguardanti atti di gestione di puro esercizio devono essere trasmessi in copia entro dieci giorni dalla loro adozione

(Testo approvato dalla Commissione)

sorzio autoservizi extraurbani di Taranto, già istituito.

E' confermato, con decorrenza dal 23.6.1978 ed in deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 24 del 23.6.1978, il provvedimento amministrativo di conferimento dell'incarico di componenti della Commissione Straordinaria per la gestione degli autoservizi extraurbani di Taranto a funzionari di ruolo della Regione Puglia. Agli stessi competono dalla data del provvedimento di nomina, anche se antecedente alla presente legge, il trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese di viaggio o l'indennità chilometrica per l'uso del mezzo proprio, nonché il compenso per lavoro straordinario anche in deroga al limite di cui all'art. 2, ultimo comma, della legge regionale n. 23 del 18.7.1974 e successive modifiche ed integrazioni.

La Commissione Straordinaria di cui al precedente comma, sottoporrà alla Giunta Regionale, per l'approvazione, appositi rendiconti finanziari riferiti a trimestri solari ed alla gestione della competenza e dei residui. Ciascun rendiconto dev'essere corredato di una relazione illustrativa dell'andamento gestionale relativo al periodo considerato. Il rendiconto finale di esercizio dev'essere accompagnato dal conto industriale di esercizio, dal conto dei profitti e delle perdite e dal conto patrimoniale.

(Disegno di legge)

all'Assessore ai Trasporti, che ne riferisce alla Giunta Regionale per la presa d'atto.

Dal 23.6.1978 in poi è confermato, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale n.24 del 23.6.1978, il provvedimento di conferimento dell'incarico<sup>di</sup> commissari straordinari a funzionari di ruolo della Regione Puglia per l'esercizio degli autoservizi di cui al primo comma. Agli stessi è attribuita dalla data del provvedimento amministrativo di nomina, anche se antecedente alla presente legge, l'indennità di funzione di cui agli articoli 1 -lett.A- e 3 della legge regionale 17.8.1977 n.27. La relativa spesa è posta in diretta liquidazione con carico sul conto economico di esercizio delle gestioni commissariali.

ART.6

Il concorso nelle spese per l'esercizio di autolinee interregionali da parti di regioni finitime può essere disposto dalla Giunta Regionale coi fondi assegnati nei bilanci annuali per gli interventi finanziari di cui alla presente legge, anche se afferenti ad esercizi pregressi.

(Testo approvato dalla Commissione)

ART.7

Il concorso nelle spese sostenute da regioni finitime per l'esercizio di autolinee interregionali che interessano anche la Regione Puglia, può essere disposto dalla Giunta Regionale coi fondi assegnati nei bilanci regionali annuali per gli interventi finanziari di cui alla presente legge, anche se afferenti ad esercizi pregressi.

(Disegno di legge)

(Testo approvato dalla Commissione)

ART.7

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 11 miliardi, si provvede col fondo disponibile sullo stanziamento di cui al Cap.05102 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1980

ART.8

Agli effetti dell'art.1 della presente legge, gli interventi finanziari in favore delle imprese private concessionarie di sole autolinee pugliesi continuano ad essere regolati dalle norme di cui alle leggi regionali 1.2.1978 n.13 e 17.1.1980 n.6.

Le provvidenze economiche di cui alla legge regionale 17.1.1980 n.6 in favore del personale utilizzato su autolinee interregionali sono riconosciute in ragione diretta della percorrenza chilometrica sul territorio regionale pugliese rispetto alla percorrenza chilometrica complessiva delle autolinee medesime.

Al personale dipendente da imprese esercenti autoservizi di concessione regionale pugliese ed utilizzato su autolinee

ART.8

La legge regionale 17.1.1980 n.6 continua ad essere applicata in favore delle aziende private esercenti autoservizi di concessione comunale o del Ministero dei Trasporti, aventi la sede o la direzione dell'esercizio sul territorio regionale pugliese.

Il primo comma dell'art.31 della legge regionale 23.6.1980 n.79 viene così modificato:

"I servizi esercitati su concessione regionale sono soggetti a tassa di concessione e a contributo di sorveglianza nella misura prevista dalle apposite leggi regionali".

Il secondo comma dell'art.31 della legge regionale 23.6.1980 n.79 è abrogato.

ART.9

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 25 miliardi, si provvede col fondo del Cap. 05107 del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, con l'osservanza delle norme sull'esercizio provvisorio 1981, di cui alla legge regionale n.10 del 19.1.1981.

(Disegno di legge)

concesse da regioni finitime possono essere applicate le norme di cui alla legge regionale 17.1.1980 n.6 limitatamente all'importo eccedente i trattamenti di integrazioni salariale o altri analoghi contributi di sostegno dei costi del personale previsti da leggi delle regioni finitime.

ART.9

Le leggi regionali 29.1.1976 n.6 ed 11.1.1978 n.11 sono abrogate, salvi gli effetti sui rapporti sorti all'epoca del loro vigore.

Il secondo comma dell'art.31 della legge regionale 23.6.1980 n.79 è abrogato. Il contributo di sorveglianza governativa è fissato nelle misure stabilite con la legge regionale 9.6.1980, n.65.